



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO SUI REGISTRI DELLE EMISSIONI E DEI TRASFERIMENTI DI SOSTANZE INQUINANTI, FATTO A KIEV IL 21 MAGGIO 2003

## Art. 19 (Protocollo)

Gli allegati del presente Protocollo sono parte integrante di esso e, salvo espressa disposizione contraria, ogni riferimento al presente Protocollo costituisce anche un riferimento agli allegati.

Versione in vigore dal 4 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

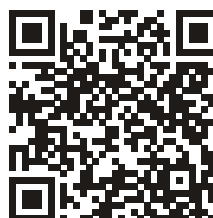
|               |                                                                                                                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003 |
| Estremi       | Legge 17 luglio 2020, n. 91                                                                                                                   |
| Partizione    | Protocollo                                                                                                                                    |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2020                                                                                                          |

#### Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-91-2020/protocollo-art-19>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it